

DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

Francesco Paolo Casavola
(1931-2026)

Il 3 gennaio 2016, nove giorni prima del suo 95° compleanno, si è spento a Napoli Francesco Paolo Casavola. Tra i più illustri storici e giuristi del XX e XXI secolo (già Presidente del MEIC [Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale], Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II, Giudice e poi Presidente della Corte Costituzionale, membro della Commissione di arbitrato per la ex Jugoslavia, Garante per l'Editoria e la Radiodiffusione, Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, autore di una numerosissime pubblicazioni in tema di diritti antichi, diritto positivo, rapporti tra Stato e Chiesa, democrazia, Costituzione, laicità, religione e tanto altro ancora), ha onorato questa rivista accettando di esserne il Presidente del Comitato Scientifico, e di pubblicarvi un suo contributo.

*È stato uno tra i pochi storici del diritto a sottolineare la necessità di non chiudere lo studio storico-giuridico al solo diritto romano, ma di aprirlo alla conoscenza dei Diritti dell'antico Oriente mediterraneo. A questo argomento dedicò un saggio altamente innovativo, che ha avuto un'ampia risonanza, (apparso la prima volta su *La civiltà del Mediterraneo*, 2 [1992] 9-19, poi ripubblicato nella silloge "Sententia legum" tra mondo antico e moderno *II Metodologia e storia della storiografia [Antiqua 87]*, Napoli 2001, 325-327), intitolato appunto *Diritto romano e diritti dell'antico Oriente mediterraneo*.*

Per rendere omaggio al grande Maestro, pubblichiamo, col permesso della famiglia, il dattiloscritto originale del saggio. Ci sembra che esso rappresenti un documento mirabile non solo per i suoi contenuti, ma anche come dimostrazione del modo di lavorare del Professore, che scriveva di getto, apportando, come si vede, pochissime correzioni al testo. Anche in seguito, fino alla fine dei suoi giorni, ha scritto sempre a mano, senza mai usare né la macchina da scrivere né tanto meno il computer. Manca l'apparato di note, per le quali usava in genere avvalersi dell'aiuto di collaboratori, a cui dava le opportune istruzioni. Esse sono reperibili nelle due edizioni del saggio già pubblicate, e non ci pare necessario riprodurle in questa sede.

I Direttori

Diritto romano e diritti dell' Oriente
mediterraneo

canonistica e civilistica,

1. Le diffusi nella cultura giuridica europea, e
a partire dal XVI secolo del Talmud e delle
lingue in cui esso è scritto, l'onomastico nelle
due varianti, orientale, affine al siriano, per il
Talmud babilonese, occidentale, affine al samaritano,
per il Talmud galileense o palestinese, nonché
l'ebraico in cui sono tramandati molti brani, ha
~~determinato~~ dato origine non solo ad una ^{vasta} attività
crivile di risoluzioni e di studi sul diritto pubblico
e privato del popolo d'Israele, ma ad una
nuova rappresentazione della ~~forma~~ genesi del
diritto del mondo civile. Fino a quel secolo,
l'impero per il diritto romano, la chiesa per
quello canonico, esaminavano le fonti di
tutto ciò che si teneva pro norma.
Le nuove conoscenze intorno alla legge mosaica
inducevano a leggerci un nucleo di diritto
naturale e in ogni caso rivelavano un tempo
notevolmente più lungo nella evoluzione giuridica
dei popoli antichi. Si faceva strada l'idea
che i diritti dei popoli mediterranei si fossero

influenzati a vicenda o che addirittura derivassero
da una comune originaria di istituti, di principi
e di regole.

La ricerca del diritto naturale, rivelata da Dio
stesso agli uomini con ~~gli~~ i comandamenti a Mosè,
e quella di un ^{altrettanto unitario} diritto comune, e fin realisticamente
la comparazione fra le istituzioni giuridiche greco-
romane ed orientali, auspicando volgarmente tra
perseutera antiquaria e fantasia etimologica
(si giunse perfino a competizione nuziale e
parentele tra il diritto ebraico e quello degli
indiani d'America), ^{registrando} ~~osservando~~ luttaria, ^{al suo inizio} ~~osservando~~
di cui ^{ben fuggiva} ~~non si poteva~~ documentare: nel 1572, un omerico
di cui ^{di cui} Pierre Pitheu, famoso giurista ed editore di
forti, pubblicava la Collatio o paratio legum
mosaicarum et romanarum, una raccolta,
databile tra la fine del quarto e i primi tre
decenni del quinto secolo, di norme mosaiche
e di brani di giuristi romani, nominati tra i
più importanti ~~tra~~ cinque della legge delle
citazioni, e cioè Papiriano, Paolo e Ulpiano, e
costituzioni imperiali.

Ma la polarità Ebrei-Romani comincia ad essere superata, in una rappresentazione più completa ~~de~~ delle relazioni tra diritto romano e diritti orientali, dopo la scoperta nel 1862, del cosiddetto libro Ebreo-Romano di Diritto, ~~una raccolta~~ filloga di norme prevalentemente di diritto civile e di diritto imperiale in tema di matrimonio e successioni, con probabile destinazione di oblativa, databile nello scorso del V sec. d. C., scritta nell'originale in greco, ma tramandata in versioni tarde, in siriano, arabo e armeno - Nel 1901, negli scavi archeologici di Bors, capitale dell'Elam, venne alla luce una stele in basalto nero, con 3638 linee scritte in caratteri cuneiformi, contenenti prologo, 282 paragrafi ed epilogo del famoso codice del re Hammurabi, che regnò su Babilonia dal 1728 al 1686 a. C. Fu come se l'orizzonte dell'antico si spalancasse su dimensioni lontanissime smisurate. Tabole di cronologia, conetti solo molti più tardi, datavano Hammurabi addirittura al 2285-2262 a. C.

arabo e islamico, indiano, babilonico, persiano,
armeno, giapponese. E Kenger, ^{per parte sua,} scrivere un
capitolo sul diritto greco e sul romano -
nel 1917 il maestro di Kenger, Ludwig
Mitteis, che già nel 1891 aveva esplorato
le relazioni tra diritto greco-orientale e tanto
diritto romano, nell'opera intitolata
Diritto imperiale e diritto popolare nelle province
orientali dell'impero romano (Reichsrecht und
Volksrecht in östlichen Provinzen des römischen
Kaiserreiches), pubblica un saggio su
Storia del diritto antico e studio giuroromantico
(Antike Rechtsgeschichte und romanistisches
Rechtsstudium), giustificando severamente
l'ipotesi metodologica e tematica dell'allievo
Kenger -

Egli reputa l'Antike Rechtsgeschichte un
"concetto tanto erroneo, quanto sarebbe la
concezione di un sistema generale stellare".
I diritti assiro-babilonico, giudaico-arabico,
egiziano e greco "sono mondi separati l'uno
dall'altro, solo apparentemente collegati ad

unità con quella grande linea che vanno soliti tracciare al momento della nascita di Cristo fra i fatti prima e dopo Cristo?

Piuttosto che sfidare con la fontana "l'altmo che seppe la Mesopotamia dal libero e questo a sua volta dall'Egitto", Mitteis propone ai romanisti ben altro programma di studio: "seguire il sorgere graduale dei concetti giuridici e la loro evoluzione di generazione in generazione, mostrare con ciò l'attività individuale dei singoli giuristi e presentare in tal modo una storia giuridica biografica, dell'antichità romana, nello stesso modo come si rilevano le individualità nella storia dell'arte".

A mano a mano che progrediscono le conoscenze sui singoli diritti, quella catena che ^{era} sembrata a tanti unire il Codice di Hammurabi al libro neo-romano, si spezzava. Le ipotesi suggestive di una origine egiziana del diritto ebraico, ~~di cui~~ ^{che} per cui Mosè fu allevato in Egitto, ^(Manschamus) di una influenza delle riforme legislative di Amasis, farione della XXVI dinastia dal 570 al 546 a. l., sulla legge delle XII Tavole, per la competenza che ^{i giuristi} ~~ella~~ futura ambasceria

diffusa da Alessandro nel terreno di cinque grandi civiltà,
la frigia, l'iranica, la scita, la semitica e l'epizia,
non riuscì a penetrare e ad alterare notabilmente,
si bene si modificò a sua volta sotto l'influenza di
quella e lasciò presto affiorare gli elementi originari
quando il meraviglioso impeto si frantumò, fra i visiti, i re e
i satrapie, nei regni dei Diàstochi.

● Il ~~potere~~^{confitto} di unificazione di assorbimento che
rebbe stato svolto dal diritto imperiale romano
nei confronti dei diritti locali si rivelava, nelle
indagini di Raphael Taubenschlag in Egitto, inconsistente,
in quest'area il diritto autoctono si era conservato
accanto a quello greco e al romano anche dopo la
costituzione di Antonino Console del 212 d. C. e
sembra rinverdire in età bizantina -

Quanto al libro filo-romano, l'islamista
Carlo Alfonso Gallucci, nel 1930, provava che esso
è versione siriana non anteriore alla metà dell'VIII
secolo d. C. di un testo didattico greco, di un
professore o di uno studente di Biserta o di Costantinopoli,
utilizzabile per gli ecclesiastici delle Chiese siriane,
tenuti della dominazione musulmana, per la
quale valeva il principio della personalità e
non della territorialità del diritto, nel affluire

ai membri delle comunità cristiane d'alto cristiano, essendo la giurisdizione funzione di tribunali religiosi. Ma il materiale autonomistico dell'originario testo - ius civile e ius novum ma non ius honorarium - rispetto alle condizioni della società orientale non deve avere agevolato l'applicazione della confuso comparatio da parte dei giudici della Chiesa d'Oc.

2. L'insegnamento, inaugurato nell'Università di Roma fin dal 1919, di Diritti dell'Oriente Mediterraneo, tiene conto dei proprii delle conoscenze tra gli orientalisti, ~~gli~~ epistologi, ~~gli~~ ^{apologisti}, islamisti, e del mutamento metodologico, dopo l'abbandono e della ipotesi di una originaria unitarietà giuridica dei popoli del Golfo Persico e del Mediterraneo e della proposta di una storia generale del diritto antico.

La denominazione "Diritti dell'Oriente Mediterraneo" esprime anzi chiaramente la pluralità e autonoma originalità delle esperienze giuridiche dei popoli che attraverso migrazioni, invasioni, contatti commerciali e culturali variamente si influenzarono dalle regioni sud-orientali e mesopotamiche fino alle acque del Mediterraneo.

Il canone metodico, impiegato è stato quello di una storia ^{dei popoli e dei diritti} e di una confusione storica per em, senza pregiudiziali né di parentele né di isolamenti, ma cogliendo dai documenti e dagli eventi ogni utile riferibilità a quei processi di coordinazione, intervenuti, tra l'antico e protobizantino, nell'area della dominazione imperiale romana -

Lo studioso, che ha dedicato gran parte della sua vita scientifica di numismatico e di orientalista alla disciplina, è stato Edoardo Volterra, autore non solo di accurate monografie e recensioni alle pubblicazioni incessanti di documenti ^{dei diritti} cuneiformi, ma anche di studi, specie in materia numismatica, su fonti tuniche, accadiche, ittite, assire, neobabiloniche, ugaitiche, ma anche di una preziosa monografia intitolata "Diritto romano e diritti orientali", pubblicata nel 1937 e ristampata nel 1983, ~~che~~ nonché di una prefazione romana del 1952 dedicata alla "Storia del diritto romano e storia dei diritti orientali", che danno conto ^{univocamente} dello svolgimento di questo particolare ambito di ricerche dall'età umanistica ai nostri giorni -

Nei ~~anni~~ ^{del Ventesimo} corsi professati nell' Università di Roma, dei quali uno è stato pubblicato nel 1970, è possibile ricavare un panorama esauriente dei problemi generali, ~~oltre che~~ ^{in cui} ~~una~~ ^e ~~saggi~~ ^{saggi} ~~saggi~~ ^{saggi} indagini particolari, in questa che è da considerarsi una disciplina essenziale per la formazione culturale del romanista, oltre che ^{quello} ~~per gli~~ studi delle vicende dell' Antichità - humana tutto è da sottolineare un passaggio nella storia dello spirito europeo e della comprensione ~~una~~ di civiltà da esso lontane. L' Europa si è stimolata sul lascito giustinianeo del diritto romano e i primi affacci dei giuristi europei ~~da~~ a diritti del mediterraneo antico sono stati condizionati da concetti, termini, forme mentali peculiari della tradizione romanistica. Nel 1564 il Baguellus, nel licenziare una raccolta di brani del Vecchio e Nuovo Testamento ordinati secondo il sistema del Corice di Giustiniano, scriveva ^{in latino} nella prefazione: " ... ho con libri della Sacra Scrittura composte quest' opera, che ritengo neppure tentata da altri prima di me ... E perchè avere un qualche ordine sistematico, l' ho compilata secondo lo schema dei Digesti o Pandette del diritto civile ... Questo

è sistema che non ha eguale ed è ovunque diffuso." Il diritto romano costituisce la comprensione di norme e di istituti giuridici di civiltà diverse e lontane millenni da quella europea, proprio perché se ne opera una trasposizione e traduzione usando del corso romanistico. Gli orientalisti per rendere intelligibili i canoni o le leggi o le decisioni presenti nelle loro serie documentali si servono di figure e nomenclature romanistiche, e i romanisti ignoranti o poco esperti di lingue orientali non sono in grado di controllare la correttezza di siffatte operazioni — Finanche la designazione dei documenti è fuorviante. Il Termine inglese Coole fa della raccolta di Hammurabi un codice, come se si trattasse di qualche cosa di simile ad analogo ai codici Teodoriano o Justiniano o Napoleone. La manovra per le nuove supposte sollecita valutazioni di superiorità di questi diritti, risoluti come il numero fino al IV millennio avanti Cristo, nel più recente diritto romano. Così come il pregiudizio religioso ^{avere} sollecitato ^{inopportuno} un giudizio di prevalenza, almeno sotto il profilo etico, della legge di Mosè su quella romana.

È finita così con l'andare in eclisse una innegabile certezza storica: l'essere il diritto

romano soltanto, e non una degli altri diritti che lo hanno preceduto ed accompagnato, una costruzione casuale dovuta al confluenza affarati categoriali e concettuali, elaborati con strumenti della retorica e della dialettica greca. Al contrario i diritti mesopotamici e mediterranei, e tra questi anche i diritti greci, non rivelano alcuna matrice razionalista ma solo di esperienza e di comando.

Il diritto romano ha prodotto una scienza di finisti, sopravvissuta alla fine della società e dell'Impero dei romani, e divenuta fondamento dei diritti europei. Nessuno degli antichi diritti ^{nel significato etimologico della tradizione} ha conosciuto una scienza giuridica - le collezioni di leggi, di decisioni giudiziarie, gli archivi di atti privati rivelano un ancoraggio a luoghi e casi, senza generalizzazioni e sistematizzazioni concettuali. Si è ad esempio notato per il Codice di Hammurabi che si dichiara chi è ladro, ma non si costruisce la figura del furto. Del resto, anche nel campo delle cosiddette scienze esatte, ~~nessuna condizione~~ la documentazione cuneiforme di osservazioni astronomiche e di operazioni aritmetiche ed algebriche non contiene mai una trattazione teorica con regole e teoremi.

Gli studiosi di matematica numerica e babilonese, diuensi alla soluzione di equazioni di primo grado e a problemi di seconda grado ottenuti con sistemi e metodi ~~estremi~~ ^{non} come sono per l'algebra geometrica greca, ma con complicate operazioni di calcolo, non riescono a decifrare le regole di deduzione. Altrettanta diventerà di mentalizzazione come tra i diritti orientali e il diritto romano.

Con ciò non si vuol dire affatto che le società e le culture orientali siano di un livello inferiore a quello originario di Roma. Anzi, tutt'altro - Malgrado esse si estendano da due a tre millenni prima della fondazione di Roma, la complessità dell'organizzazione sociale materiale in grandi insediamenti urbani, in ^{imponenti} infrastrutture tipiche di civiltà idrauliche, e di tutte le esigenze rispetto alla modestia ed essenzialità di ^{resti} ~~restanti~~ insediamenti a base tribale e gentilizia per ~~di~~ piccole aggregazioni di pastori e agricoltori del loro arcaico. Gli Stati delle monarchie orientali, con una articolata burocrazia, con caste colte di sacerdoti e di scribi, con eserciti potenti, non sono paragonabili con la civitas romana dell'VIII al V secolo a. l.

le relazioni internazionali, gli scambi commerciali, una produzione di tipo preindustriale, una agricoltura assistita da opere di irrigazione non hanno confronto nella rustica e povera preistoria romana.

Eppure Roma ha avuto più futuro e dunque modernità di quegli imperi e di quelle società già tanto più avanzate.

Se nel diritto n' contiene il segreto della sorte dei popoli, è ad esso che va rivolta una domanda di stampo veterano del perché così è stato.

Il diritto romano è fondato ben presto, dopo i duecentocinquanta anni del regno ascarico, nel primato della legge popolare.

Emile Szlechter, nel 1965, ha pubblicato uno studio su la "loi" dans la Mésopotamie ancienne, ove si re stabiliscono l'equità su ispirazione della divinità. Nel 1873 a. e. Lipit Ishtar, sovrano di Nin, dichiara nel prologo e nell'epilogo di una raccolta di disposizioni in lingua sumera: "Secondo la parola giusta di Uta io ho stabilito l'equità in Sumer e Akkad. Secondo la proclamazione di Enlil, io, Lipit Ishtar, figlio di Enlil, ho scacciato con la

parole la malvagità e la malevolenza, ho tolto le lacrime, i lamenti, la corruzione e il peccato, ho fatto risplendere la verità, l'equità ed ho assicurato il benessere in Sumer e Akkad."

Sulle stele di Suse, su cui è scritto il cartice di Hammurabi è effigiato il dio Shamash che consegna lo scettro della giustizia ad Hammurabi, shor meshorim, che significa appunto re di giustizia. Nel prologo Hammurabi afferma: "Quanto Marduk per dirigere la gente per procurare al paese salvezza mi chiamò giustizia e diritto nella lingua del paese io stabilii e procurai benessere alla gente". E nell'epilogo: "per giudicare il diritto del paese, per decidere le decisioni del paese, per reggere gli oppressi, le mie parole preziose nel mio monumento scrissi e di fronte alla mia immagine, re della giustizia posi".

Di fronte al dio che parla attraverso il re, il cinnamo populi del cruizio centuriato romano; nella evoluta società babilonese un modello senza libertà, un povero oppresso che chiede salvezza dal potente ~~alla giustizia~~ al re di giustizia; nella piccola città laziale che, espulsi i re, si vanta del titolo di libera res publica, i cives che esercitano

diritti politici protetti da garanzie costituzionali
contro il potere pubblico -

Una precoce laicizzazione del diritto in Roma,
~~ma~~ un inestricabile intreccio politico-religioso
nei diritti nord-occidentali e mediterranei, che
si prolunga ancora nei nostri giorni negli ordinamenti
italiani.

Il ~~diritto~~ ius civile romano non è emanazione
del potere statale, ma ^{risultato della comunità}
dei cives, della civitas. Il diritto privato, anche
non vigente il principio della territorialità,

^{è nei popoli orientali e mediterranei un ambito aperto}
^{da un legislatore locale unico}
nel quale l'intera sia pure talora come garante accanto
alle parti; il ~~padrone~~ primo proprietario che è il monarca.

Nel ius civile romano la famiglia si pone
come organismo autonomo e sovrano rispetto
alla stessa civitas; nei diritti orientali e
mediterranei la comunità prevale sulla
famiglia. ~~e~~ ^{ma} i fatti non hanno mai più
nulla di simile alla patria potestas
romana, proprio perché la famiglia non
costituisce un ordinamento giuridico privato
nel legame potestativo, ma una società

naturale avvolgente funzioni biologiche e socio-economiche di riproduzione e di allevamento della prole.

Il matrimonio è di fatti una confusione della donna, e' condizionata alla funzione, è ammessa accanto alla ^{prima} moglie, una pluralità di uogli di grado inferiore. L'adozione è riconosciuta al fine immediato - mente ~~utilitaria~~ ^{filantropica del riserbimento di beni} dell'allevamento dell'adulato.

Nella materia delle obbligazioni non vige il principio della tipicità contrattuale tipicamente romano, infatti essendo i negozi dei privati, ^{quanti, i loro interessi ed affari} il diritto penale è sempre repressione della comunità o del potere statale, mentre il diritto romano conosce debiti privati accanto a crimini pubblici.

Non si possono dividere questi cenni fin troppo sommersi su temi e questioni tanto ardui senza ricorrere allo ultimo, ma non ultimo il carattere dell'oralità che domina l'esperienza giuridica dei Romani, di contro al principio della forma scritta tipico delle culture orientali, che una cultura di scribi. E' proprio tra Golfo Persico e Mediterraneo che si fa la differenza di scrittura di pittogrammi o ideogrammi e quindi ad alfabeti fonetici.

Tra quarto e terzo millennio le scritture cuneiformi cominciano a registrare una riduzione di segni, probabilmente compensata dall'acquisto di valore fonetico di alcuni pittogrammi. Si tratta di una flessione da 891 segni a 637 calcolati su 620 tavolette ^{di argilla} incise. In età più basse occorrono alcuni 300 segni per una comune lettera. Questo significava lungo esercizio di apprendimento in officine scuole per scribi, in cui il materiale d'insegnamento consisteva nel ^{far} copiare ^{agli allievi} una frase già scritta sulla parte alta di una tavoletta. In tal modo si induceva ^{nel futuro scriba} una tecnica, e con essa una mentalità, di riproduzione. Le conoscenze degli scribi erano più simili a quelle di un custode di modelli che non di chi dispone dello strumento della scrittura. Ciò spiega perché gli scribi, riproduzioni di frasi date, fossero specializzati secondo i settori di utilizzazione dei documenti confezionati: giuridici, e cioè si distinguessero in scribi per i decreti, per i templi, per l'esercito, per i medici, per gli astrologi, per i contratti dei privati e ^{via} -

Nel corso del tempo la riproduzione dei frasi stereotipi e l'uso dell'accadico, anche in testi, come il quinto, in cui la lingua d'uso era l'aramaico e nessuno più intendeva l'arameo o il babilonese, tendevano

la documentazione giuridica del tutto formale e
sottomessa alla realtà - Voltare ricorda che
in documenti cuneiformi del primo millennio vi sono
indicazioni ^{scritte} in materie colorate e lingue aramaiche perché
se ne potesse classificare il contenuto a fini di collocazione in
archivio - ^{civiltà}

Anche in ~~scritta~~ che crebbero alfabeti fonetici, l'organizzazione
cartale degli scritti, favorita dagli aspetti sociali e politici,
a fini di dominazione delle popolazioni, rimandò
la ricerca dei modulari.

L'esperienza ~~giuridica~~ dei Romani diversamente ispirata
alla oralità e gestualità degli atti giuridici, consentì
che la scrittura, nata con evoluti alfabeti fonetici,
fornisse di segni precisi e poi latini, non fosse che
uno strumento aperto a tutti - si ricordi come
la lettura dovesse essere usata per tempo una
necessità per i cittadini - la legge delle XII tavole,
la promulgazione delle leggi da portare al ^{foro del} comizio,
l'edictum del Pretore e degli edili curuli,
sono testi scritti proposti alla pubblica lettura
perché ogni cittadino potesse conoscere il diritto
cittadino e sentirsi tutelato ~~non~~ o forse
~~per~~ consapevole dei mutamenti che con la proposta
di una nuova legge i governanti intendevano
introdurre.

Una scrittura non rigidamente riproduttiva di
modulari consente in Roma la nascita di una
giurisprudenza scientifica. L'attista' cantolare,
cioè di redazione di formule regiorali o giudiziarie,
occupa una parte minima della professione del
giurista, dominata dal uxorale orale fino
all'età augustea, e dalla elaborazione di una
letteratura giuridica, articolata in diversi
generi - digesta, responsa, quaestiones,
commenti ad edictum, ad tribunum, monografie
su singoli istituti di diritto privato e pubblico -
nella quale l'attenzione casistica non esclude,
anzi presuppone il disegno teorico del sistema
e dei sistemi, civilistico, onorario, di ius gentium,
di ius novum, e la complessa trama artistica
delle concettualizzazioni e lo strumentario
logico della dialettica, dei generi e species, delle
analogie, degli argumenta, delle definitiones ecc.
Laddove nei modulari dei diritti non romani
la costruzione ^{pratica} dell'atto non lascia intendere
quale sia la regola prescrite minata col ostacolo.

- 3 Il diritto romano deve però essere considerato
non come un competitore vincente sui diritti

orientali e mediterranei, fu le regioni commercialmente
più accennate, ma come una forza storica di
trasporto dal principio della personalità all'altro
della territorialità del diritto -

Da questo punto di vista, dal III secolo in poi, la
~~stata~~ statualità imperiale unisce assieme quelle
forme che saranno nell'era successiva proprie dei
grandi Stati territoriali moderni - ^{quali} Il vis civile
era proprio e soltanto dei cives romani, il principe
fu costretto dal suo ruolo di capo della massima
egemonia a farsi legislatore di uno Stato sovrano
multinazionale e finanche legislatore degli
stranieri, ordinando e preservando il rispetto
dei diritti di ogni popolo e città compresi
nella sfera della dominazione di Roma -
Tutte le patrie, ^{per} convivendo nella patria communis,
conservavano ai propri cittadini il diritto originario,
nazionale o locale -

Con l'estensione delle cittadinanza a tutti gli
abitanti dell'impero, si pose il problema
del rapporto diritto romano - diritti dei popoli
in un solo senso: di prevalenza del primo,
di combinazione dell'uno e degli altri,
di influenza e di reciprocità di questi su quello -

Ovviamente nessuno di queste ipotesi è fuori di
a priori. Ricerche minute e disponibili ad
accogliere ogni variazione in concreto, da veri a
materie e contingenze locali e temporali, possono
illuminate questo esteso e intenso processo che è
stato, per l'impiego di chiari interpretative
generalizzanti, dispartite come ellenizzazione,
orientalizzazione, volgarizzamento, cristianizzazione.
Lento, se si guarda alla parabola delle grandi
lingue internazionali del mondo antico, l'accedo,
l'arameo, il latino e il greco, non si può non
ricordare che nell'area orientale del Mediterraneo
il greco diventa dominante, qualcuno si impone
l'unire al diritto romano il latino come lingua
dei tribunali e dello Stato. Gli avvocati che
fino al III secolo avevano esercitato la loro
professione in ogni parte dell'impero anche senza
conoscere il latino, ora debbono imparare e
con esso il diritto romano, divenuto diritto
territoriale della monarchia. San Gregorio
Taumaturgo cominciò a prendere lezioni private
nella città nata di Cesarea.

di latius fu forte ancore a frequentare i corsi
universitari di diritto a Babilonia e co' continuare
la sua professione forense. Ma durante il viaggio
incontrò Origene e si convertì ad altro destino -
Tuttavia quel latius agli studenti delle scuole
giuridiche di Alessandria, di Antiochia, di
Babilonia e poi di Costantinopoli, serviva a conservare
fedeltà di lettura alle biblioteche delle opere dei
giuristi classici una restanza fu sempre una lingua
straniera e in certo senso già morta in un
ambiente greco eloquente - la denominazione
ufficiale dell' *ius romanum* di Oriente
o *nomos* suggerisce agli storici moderni
- tra i quali il Boufante - di indicare questo
periodo come del diritto romano. Perché nella
lingua greca, con ^{involuzione per la} ~~alterazione~~ traslazione dei
concetti giuridici dal latius, ~~però~~ come
avveniva già l'ultimo dei giuristi della
dinastia severiana, Modestino, quando
non si ricorreva all'estremo rimedio delle
pure e semplice traslitterazione delle
parole latine in caratteri greci, si finiva col

veicolare istituti e concisioni e pratiche di origine spuria rispetto alla tradizione romana, soprattutto nelle province fin' esposte alla influenza dei diritti dell'Oriente mesopotamico e del Mediterraneo ellenistico o che ne avevano conservato l'uso durante il Principato romano, la vita giuridica effettiva risultava da una adulterazione dell'no imperiale diritto territoriale dell'impero -

Dalla distinzione, proposta dal Mitteis, di un diritto ufficiale dell'impero e di un diritto popolare, si è fin' recentemente condotta da Ernst Levy la lettura di un processo di vulgarizzazione del diritto romano, inteso come impoverimento dei suoi apparati concettuali, specie dopo la scomparsa delle sicure giuridiche classiche, e come riduzione delle figure formalizzate della proprietà, dell'obbligazione, della successione, dell'eredità ai contenuti pratico-economici che ambienti socialmente e culturalmente periferici e

olepersi intendevano realizzare.

Quanto al Cristianesimo, i nuclei ~~normativi~~ ^{giuridici} del Pentateuco per il Vecchio Testamento, del Vangelo e delle epistole di S. Paolo, per il Nuovo, opportunamente adeguati e creati invece nella loro esistenza etico-religiosa, penetrarono nelle tavole dei modelli sociali e di qui nella ispirazione delle leggi degli imperatori cristiani. Se la diaspora giudaica conservava con rigore e inalterato il legalismo vetero-testamentario, la nuova religione trasportava i valori profondi dell'ebraismo nel diritto imperiale.

Tutti questi processi di trasformazione e di transizione dal Diritto Antico all'età bizantina, attendono di essere verificati da ricerche sempre rinnovate multidisciplinari e interdisciplinari nelle quali i romanisti formino giovani soltanto della migliore conoscenza dell'interno dei contenuti delle grandi fonti documentarie di una ~~colle~~ ^{colle} legis, ~~spazi~~ ^{spazi} da Teodosio II a Giustiniano I.

Quanto al cuore dell'impero classico, una grande lacuna resta ancora nelle conoscenze

dello storia del diritto. Ed è quella del *ius gentium*, una grande *lex mercatoria* comune ai popoli del Mediterraneo, forse l'unica *κοινή* di diritto, mai realmente esistita nel mare *tricontinentale*. Ma del *ius gentium* sappiamo appena quel che è stato *usque* ^{da Romani} *trans* la frontiera del Tribunale del futuro *sempiterno* del u *secolo* di C. in poi. Gli istituti recetti, specie i contratti consensuali, hanno fatto talmente corpo con il diritto romano, che non lasciano intravedere traccia della loro vita anteriore presso i popoli che li avevano adottati, ispirati, come nel recente secolo di C. Gaius insegna ai suoi studenti, *stille* ragione naturale.

Ma forse proprio nella ragione naturale sta la via per una nuova esplorazione della civiltà *primidica* del Mediterraneo antico. Voglio dire per una *storiografia* che affronti il complesso e il molteplice e che non riappa quei lineamenti semplici che possono avere orientato una *evolativa* *esperienza* diffusa e comune.